

Codice DB1110

D.D. 21 aprile 2011, n. 332

Disposizioni applicative relative alle domande di pagamento 2011 ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., che ha costituito il Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR).

Visto il reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce alcuni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Considerato che il reg. (CE) 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale.

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del reg. CE n. 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 ed in particolare l'art. 46 che prevede una clausola di revisione degli impegni per garantirne l'adeguamento in caso di modifiche delle norme e dei requisiti di cui al punto precedente.

Visto il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e che ha subito un'ulteriore modifica nel 2008, approvata dalla Commissione il 12.03.2009 ed in ultimo è stato approvato con le modifiche dovute alla revisione "health check" della PAC, in data 10.12.2009.

Considerata la misura 214 "Pagamenti agroambientali" contenuta nel PSR 2007-2013 del Piemonte e le azioni in cui è articolata.

Visti i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari, indicati nel PSR 2007-2013.

Visto il reg. (CE) 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno del reg. (CE) 73/2009.

Visto il reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione (che ha abrogato il reg. CE 1975/2006 avente pari oggetto) che reca le modalità di applicazione in tema di attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e tenuto conto che si applica, tra l'altro, alle domande di pagamento presentate a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Considerato che, ai sensi dall'art. 27, comma 11, del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii. e del PSR 2007-2013, ricorrono le condizioni per la trasformazione degli impegni dell'azione 214.1 in quelli più vincolanti ai sensi dell'azione 214.2.

Visto il Decreto n. 1205 del 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio (abrogato dal reg. CE n. 73/2009) e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Visto che il citato D.M. è stato abrogato dal D.M. n. 30125 del 22.12.2009 che non ha modificato i punti riguardanti le violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1698/05.

Visti la norma nazionale circa il regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 quale il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 ed il provvedimento applicativo regionale, quale la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45-13439 del 1/3/2010.

Visti i provvedimenti attuativi regionali in tema di violazioni, ossia la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e ss.mm.ii (che resta valida per i riferimenti invariati di cui si è detto) e le Determinazioni Dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009, n. 1228 in data 4.11.2010 e n. 1675 in data 30.12.2010.

Preso atto, inoltre, che l'art. 68 del reg. CE n. 73/2009 definisce le condizioni per concedere un sostegno, tra l'altro, per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e che i pagamenti agroambientali possono essere concessi solo per le fattispecie compatibili con il sostegno del suddetto art. 68, individuate dal PSR 2007-2013.

Considerato che le domande di pagamento in atto nel 2011 si riferiscono a domande di aiuto presentate ai sensi dei bandi emanati a partire dal 2007 e di seguito elencati:

DGR n. 59-5652 del 02/04/2007 relativamente alle azioni: 214.1 Applicazione delle tecniche di produzione integrata; 214.2 Applicazione delle tecniche di produzione biologica e 214.8/1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono.

DGR n. 51-8661 del 21/04/2008 relativamente all'azione:214.8/1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono.

DGR n. 34-11286 del 23/04/2009 rivolto a *giovani agricoltori* relativamente alle azioni: 214.1 Applicazione di tecniche di produzione integrata; 214.2 Applicazione di tecniche di produzione biologica; 214.3 Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo; 214.4 Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti; 214.6/1 Sistemi pascolivi estensivi; 214.8/1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono; 214.9 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie.

DGR n. 37-11289 del 23/04/2009 relativamente alle seguenti azioni: 214.3 Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo; 214.4 Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti; 214.6/1 Sistemi pascolivi estensivi; 214.8/1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono; 214.9 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie.

DGR n. 45-13323 del 15/02/2010 relativamente alle seguenti azioni: 214.1 Applicazione delle tecniche di produzione integrata; 214.2 Applicazione delle tecniche di produzione biologica; 214.3 Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo; 214.6 Sistemi pascolivi estensivi; 214.8/1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono; 214.9 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie.

DGR n. 47-13325 del 15/02/2010 rivolto a *giovani agricoltori* relativamente alle seguenti azioni: 214.1 Applicazione delle tecniche di produzione integrata; 214.2 Applicazione delle tecniche di

produzione biologica; 214.3 Incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo; 214.4 Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti; 214.7 Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" ed in particolare delle sottoazioni 214.7/2 Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e 214.7/3 Fasce tampone inerbite; 214.8/1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono; 214.9 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie.

DGR n. 49-13327 del 15/02/2010 relativamente alle seguenti azioni: 214.4 "Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti"; 214.7 Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" ed in particolare delle sottoazioni 214.7/2 Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e 214.7/3 Fasce tampone inerbite.

Preso atto che occorre garantire la continuità del finanziamento dei contratti ai sensi dei quali gli agricoltori hanno assunti gli impegni pluriennali tuttora in corso.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% o in taluni casi per le azioni 214.4 e 214.7 pari al 64,91% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale (pari al 56% o in taluni casi per le azioni 214.4 e 214.7 pari al 35,09% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore.

Tenuto conto della descritta gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Visti i Manuali procedurali di Arpea (Agenzia regionale per le Erogazioni in agricoltura) e la D.D. n. 464 del 4.6.2009 che ha definito l'attribuzione delle rispettive competenze dell'Assessorato regionale agricoltura e dell'Arpea in materia di sviluppo rurale.

Preso atto della Determinazione n. 51-2011 dell'Area autorizzazione pagamenti-tecnico di Arpea in data 29.03.2011 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) per superfici e animali Campagna 2011. Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. Misura 214 – Misura 215 – Misura F Reg. CE 1257/99 - Misura F Reg. CEE 2078/92 s.m.i." che ha regolamentato la presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2011.

Visto che ai sensi dell'art. 74, par. 2 del reg. CE n. 1698/2005 l'autorità competente per la gestione del PSR 2007-2013 è la Regione Piemonte e che questa funzione è attribuita, secondo quanto riportato dal cap. 11.1 del PSR medesimo, al dirigente pro-tempore della Direzione regionale agricoltura, firmatario della presente.

Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta alla valutazione tecnica delle espressioni organizzate del mondo agricolo, delle Amministrazioni Provinciali, delle Comunità montane e dell'Arpea mediante consultazione telematica in data 24 marzo 2011 ed alla consultazione del Comitato ex art. 8 della Legge regionale n.17 del 1999 nel corso della seduta del 13 aprile 2011, recependone le osservazioni, ove possibile.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in qualità di autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 ai sensi dell'art. 74, par. 2 del reg. CE n. 1698/2005 e del cap. 11.1 del PSR:

1) di approvare le disposizioni applicative relative alle domande di pagamento della campagna 2011, la cui presentazione è regolamentata dal Manuale delle procedure della misura 214 dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Arpea) e dalla determinazione Arpea n. 51-2011 del 29.03.2011, per la prosecuzione degli impegni di cui alle azioni:

214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata";

214.2 Applicazione di tecniche di produzione biologica";

214.3 "Incremento del carbonio organico del suolo" suddivisa in

214.3.1 "Apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati,

214.3.2 "Apporto di sostanza organica di pregio derivante dall'uso di letame o matrici organiche palabili;

214.4 "Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti";

214.6/1 "Sistemi pascolivi estensivi";

214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale";

214.7/2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;

214.7/3 "Fasce tampone inerbite";

214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono";

214.9 "Interventi a favore della biodiversità delle risaie".

Tali disposizioni applicative, contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente Determinazione, constano di 2 parti:

I Disposizioni generali valide per tutte le azioni elencate

II Disposizioni specifiche per le singole azioni.

2) di prevedere per la campagna in oggetto, compatibilmente alla quota di cofinanziamento da parte dell'Unione europea e dello Stato, il finanziamento di tutte le domande di pagamento di cui al punto 1, a condizione che rispondano ai criteri di ammissibilità del PSR, del bando che ha disposto la presentazione delle domande di aiuto, delle presenti disposizioni e che siano conformi alle verifiche previste per la Misura 214, tra cui il sistema integrato di gestione e di controllo;

3) di non poter garantire il finanziamento di eventuali successivi anni di impegno che si prolunghino oltre il 2013, a causa del nuovo quadro giuridico della politica agricola comunitaria in vigore dal 2014, che potrebbe non prevedere i medesimi impegni o impegni analoghi;

4) di richiedere ai sensi dell'art. 46 del reg. CE 1974/2006 e ss.mm.ii. l'adeguamento in caso di modifica dei criteri e requisiti obbligatori di cui all'art. 39 par. 3 del reg. CE 1698/2005 stabiliti a norma degli articoli II e III del reg. CE 73/2009, nonché dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori, con la possibilità prevista dal comma 2 del medesimo art. 46 del reg. CE 1974/2006;


5) di autorizzare la trasformazione degli impegni relativi all'azione 214.1 (*Applicazione di tecniche di produzione integrata*) negli impegni di cui all'azione 214.2 (*Applicazione di tecniche di produzione biologica*), per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**

**Programma di sviluppo rurale
2007-2013**

Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
Disposizioni applicative per le domande di prosecuzione
Campagna 2011

I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. PROCEDURE
2. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI
3. REVISIONE DELLA *BASELINE* E DEGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI
 - 3.1. ADEGUAMENTO DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA *BASELINE*
 - 3.2. IMPEGNI AGROAMBIENTALI LA CUI DURATA SUPERA IL 2013
4. INTERAZIONE CON I SOSTEGNI DI CUI AI REGG. (CE) N. 73/2009 E N. 1234/2007
5. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI
6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
7. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR
8. VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE
 - 8.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO
 - 8.2 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
 - 8.3. TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPEGNI IN CORSO
 - 8.3.1 Trasformazione di impegni in corso relativi all'azione 214.1
 - 8.3.2 Trasformazione di impegni in corso relativi all'azione 214.2
 - 8.3.3 Trasformazione in impegni di imboscamento
9. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI
10. COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE
11. RINVIO

II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

- AZIONE 214.1 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA
AZIONE 214.2 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA
AZIONE 214.3 INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO
AZIONE 214.4
CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI
AZIONE 214.6/1 SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI
AZIONE 214.6/2 SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE (PPA)

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/2 COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/3 FASCE TAMPONE INERBITE
AZIONE 214.8/1 CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
AZIONE 214.9 INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. PROCEDURE

Con la Determinazione n. 51-2011 in data 29 marzo 2011 l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ha stabilito le procedure relative alle domande di pagamento, oggetto anche delle presenti disposizioni.

In particolare, essa ha definito:

- l'ambito di applicazione e le tipologie di beneficiari cui l'atto è rivolto;
- la qualità delle dichiarazioni e dei dati sottoscritti all'atto della presentazione delle domande di pagamento;
- la finalità della presentazione;
- i termini di presentazione;
- la presentazione eventuale di domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del reg. CE n. 1122/2009;
- la presentazione eventuale di domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 25 del reg. CE n. 1122/2009;
- le competenze e lo svolgimento dell'istruttoria e dei controlli;
- le modalità di calcolo e l'applicazione, compreso l'ordine sequenziale, delle esclusioni e delle riduzioni in caso di difformità;
- le modalità di ricorribilità dei provvedimenti.

Pertanto, per gli argomenti elencati si fa riferimento alla Determinazione di ARPEA n. 51-2011 del 29.03.2011.

2. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI

Come indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, i beneficiari delle azioni della misura 214 (pagamenti agroambientali) sono tenuti ad osservare su tutta la superficie aziendale le norme in materia di condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, e i requisiti minimi obbligatori di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

Le norme regionali in materia di *condizionalità* sono state definite per l'anno 2010 con la D.G.R. n. 45-13439 del 1° marzo 2010, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 (che sta per essere parzialmente modificato da un nuovo Decreto Ministeriale,).

Gli apporti azotati ammissibili a livello di *baseline*, riferiti alle pratiche comunemente adottate in agricoltura, sono indicati nella Parte VI del PSR (Allegati alla misura 214, pag. 12-13), per le colture prese in esame nella giustificazione degli aiuti delle azioni 214.1 e 214.2, e nella nota della direzione Regionale Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009 per tutte le colture disciplinate dalle norme tecniche dell'azione 214.1.

Circa i *requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari*, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR e all'art. 13 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'impiego di *fertilizzanti* vige l'obbligo di rispettare il D.M. 7 aprile 2006 applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10/R del 29.10.2007 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'impiego dei *prodotti fitosanitari*, i beneficiari degli aiuti agroambientali sono tenuti ad effettuare nell'arco del quinquennio una verifica funzionale delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci. La circolare n. 14224 del 24/6/2010 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha previsto le seguenti scadenze entro cui ottemperare all'obbligo:

- il 30 giugno 2010 per gli impegni avviati negli anni 2007 e 2008;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adesione per gli impegni avviati negli anni 2009 e seguenti.

3. REVISIONE DELLA *BASELINE* E DEGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI

3.1. ADEGUAMENTO DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA *BASELINE*

L'art. 46 del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i. prevede una clausola di revisione degli impegni agroambientali, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito di eventuali modifiche dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'art. 39 par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005, stabiliti a norma degli articoli IV e V del reg. CE 73/2009 (condizionalità) nonché dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti obbligatori.

Qualora il beneficiario non accetti l'adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3.2. IMPEGNI AGROAMBIENTALI LA CUI DURATA SUPERA IL 2013

Per impegni la cui scadenza oltrepassa l'ultimo anno della corrente programmazione, la Commissione Europea ha raccomandato agli Stati membri di rendere nota agli agricoltori la clausola di adeguamento alle condizioni che saranno previste nel periodo di programmazione 2014-2020.

Per gli impegni agroambientali avviati nel 2010 non può quindi essere garantito il finanziamento delle annualità successive al 2013, considerato che nel prossimo periodo di programmazione il rinnovato quadro giuridico della politica agricola comunitaria potrebbe non prevedere impegni coincidenti o analoghi nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale.

Una proposta di modifica dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006 prevede per il caso in oggetto un funzionamento analogo alla clausola di revisione di cui al punto 3.1.

4. INTERAZIONE CON I SOSTEGNI DI CUI AI REGG. (CE) N. 73/2009 E N. 1234/2007

A) reg. (CE) n. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Nel testo delle azioni 214.2, 214.6 e 214.8 è riportata la specifica interazione tra i premi agroambientali ad esse ascrivibili ed il sostegno previsto dall'art. 68 del reg. CE 73/2009, secondo il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6).

B) reg. (CE) n. 1234/2007 (e s.m.) e reg. (CE) n. 555/2008

La misura di sostegno "vendemmia verde" è prevista dai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008 e dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

Come indicato nella parte II relativa alle singole azioni, qualora un agricoltore aderente all'azione 214.1 richieda l'aiuto forfetario per ettaro relativo alla vendemmia verde, per le superfici interessate l'aiuto agroambientale relativo agli impegni di base non può essere erogato, in quanto non giustificato da perdite di reddito subite dal beneficiario rispetto agli agricoltori che attuano la vendemmia verde senza aderire all'azione, come attestato dal soggetto certificatore dei calcoli per la giustificazione degli aiuti agroambientali.

Rimangono invece interamente giustificati, anche per le superfici oggetto del sostegno alla vendemmia verde, gli aiuti relativi alle azioni 214.2 e 214.3 e ai pertinenti impegni aggiuntivi delle azioni 214.1 e 214.2.

5. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI

Il beneficiario degli aiuti, in ogni anno successivo a quello di adesione, è tenuto a presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi, riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia pervenuta entro la scadenza per la presentazione tardiva (indicata dall'Arpea nella Determinazione n. 51-2011 del 29.03.2011), la relativa annualità di premio non può essere erogata.

La continuità di applicazione dell'impegno pluriennale, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e sia verificabile dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento *in loco*. Nel rispetto di tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale.

I casi di localizzazione più limitata sono esplicitamente previsti nel PSR e nelle disposizioni specifiche di talune azioni.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio della regione Piemonte, a eccezione delle aziende aderenti alle azioni 214.1 o 214.2, aventi il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, per le quali saranno finanziabili anche i terreni situati in comuni non piemontesi confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

7. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, verranno esclusi, inoltre, dagli aiuti i soggetti che non soddisfino le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con i versamenti contributivi; tale requisito è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
- 2) rispettare gli obblighi e possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso il caso di acquisto di latte da un primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- 3) aver provveduto al versamento delle somme eventualmente richieste a causa di sanzioni e penalità irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 4) aver ottemperato all'eventuale richiesta di restituzione di somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 5) non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- 6) non essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In caso contrario la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in situazione irregolare rispetto ad una delle condizioni sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300"

relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano:

- in fase di erogazione degli aiuti: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

8. VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE

8.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora sull'intera superficie oggetto dell'azione agroambientale o su parte di essa l'impegno assunto non venga portato a termine dal beneficiario o dall'eventuale subentrante nella conduzione dei terreni, il beneficiario è tenuto a restituire con i relativi interessi gli aiuti percepiti per le superfici sulle quali l'impegno si è interrotto, a eccezione dei casi di seguito indicati.

- A) La restituzione non è dovuta nel caso in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:
- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
 - alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.
- B) La restituzione non è dovuta anche qualora, durante il periodo di impegno, un beneficiario ceda parzialmente la propria azienda senza che il subentrante prosegua nell'attuazione degli impegni, a condizione che la somma delle superfici ammissibili trasferite sulle quali l'impegno si è interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza maggiore) non superi, nell'arco del periodo di impegno, il 10% della superficie ammissibile del primo anno o, per le azioni 214.1 e 214.2, il 10% della SAU accertata del primo anno.
Se viene superata la soglia del 10%, la restituzione degli aiuti da parte del beneficiario deve comprendere anche il valore corrispondente a tale percentuale.
- C) Per le azioni 214.1 e 214.2, la restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente che siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto o di un frutteto) o siano investite a colture non ammesse a premio.
- D) Per le azioni 214.1 e 214.2, se un impegno facoltativo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, per gli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

E) In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo dell'azione 214.2, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

Per l'azione 214.8, il cui sostegno è riferito ad animali allevati, in caso di riduzione dei capi oggetto di impegno si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che nei casi previsti al punto A).

8.2 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Ai sensi dell'art. 45 del reg. (CE) n. 1974/2006, durante il periodo di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare per gli anni rimanenti un'estensione di tali impegni a nuove superfici, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Alle domande di pagamento si applicano i criteri indicati nelle tabelle seguenti, articolati in funzione dei parametri di cui alla lettera b). In particolare si tiene conto della natura degli impegni per le azioni 214.1 e 214.2, che richiedono l'applicazione degli impegni all'intera SAU aziendale (tabella 8.2.1), e per l'azione 214.4 che richiede una durata quinquennale delle foraggere affinché queste si possano considerare permanenti (tabella 8.2.2).

La Tabella 8.2.3 fa riferimento alle altre azioni che concedono il premio per superficie

8.2.1. Azioni 214.1 e 214.2

Anno di impegno	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale di alcun beneficiario aderente all'azione:</i>
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾ .
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
<p>(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. L'anno di riferimento è quello iniziale per gli impegni avviati nel 2009 e nel 2010; il 2008 per gli altri impegni.</p>	

Gli impegni devono essere comunque applicati fino al termine del periodo di impegno sull'intera SAU aziendale, comprese le superfici aggiuntive (anche per l'eventuale quota non ammissibile a premio).

8.2.2. Azione 214.4

Per l'azione 214.4 i vincoli di assoggettamento all'impegno di nuove superfici sono differenziati in funzione dell'anno di adesione (determinazioni dirigenziali n. 402 e n. 403 del 13/4/2010).

<i>Anno di adesione</i>	<i>Anno di impegno</i>	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:</i>
2009	Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della superficie ammissibile a premio il 1° anno, a condizione che sia stato effettuato l'adeguamento dell'impegno per un nuovo quinquennio a partire dal 2010, ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento (CE) n. 1974/2006.
	Anni successivi	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
2010	Secondo anno e successivi	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.

8.2.3. Azioni 214.3, 214.6/1⁽¹⁾, 214.7, 214.9

<i>Anno di impegno</i>	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:</i>
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive
⁽¹⁾ La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno.	

(*) Sono fatte salve le disposizioni specifiche dell'azione 214.6/1, per quanto riguarda la permutazione delle superfici.

8.3. TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPEGNI IN CORSO

Si rammentano le condizioni di cui all'art. 27, par. 11, comma 1 del reg. (CE) n. 1974/2006 per quanto riguarda la trasformazione di impegni in corso verso altri impegni. Esse sono le seguenti:

- la trasformazione comporta indubbi vantaggi per l'ambiente,
- l'impegno risulta particolarmente rafforzato,
- gli impegni figurano nel PSR approvato.

8.3.1 Trasformazione di impegni in corso relativi all'azione 214.1

Le condizioni sopra richiamate si considerano soddisfatte per la trasformazione dagli impegni dell'azione 214.1 agli impegni delle azioni 214.2, 214.7/2 o 214.7/3.

A seguito della trasformazione l'esecuzione dei nuovi impegni dura fino al completamento del quinquennio originario.

8.3.2 Trasformazione di impegni in corso relativi all'azione 214.2

Le condizioni di cui sopra si considerano altresì soddisfatte per la trasformazione degli impegni dell'azione 214.2 negli impegni delle azioni 214.7/2 o 214.7/3, la cui applicazione dura per gli anni necessari al completamento del quinquennio originario.

8.3.3 Trasformazione in impegni di imboschimento

I bandi relativi alla misura 214 (nella tabella successiva alle disposizioni comuni a tutte le azioni) hanno stabilito che non è ammissibile cumulare su una determinata superficie un pagamento agroambientale e il sostegno all'imboschimento dei terreni agricoli ai sensi dell'art. 43 del reg. (CE) 1698/2005 (misura 221).

Ai sensi dell'art. 27, par. 11, comma 2 del reg. (CE) n. 1974/2006 e in base alle condizioni sopra indicate, i due aiuti possono riguardare la medesima superficie soltanto se si riferiscono a campagne differenti, come nei casi previsti di trasformazione di impegno dalle azioni 214.1 o 214.2 alla misura 221.

La trasformazione viene autorizzata *dall'azione 214.1* nelle 3 tipologie di piantagioni previste dalla misura 221 del PSR (primo imboschimento di terreni agricoli), compresa la pioppicoltura a condizione che sia realizzata con cloni resistenti alle malattie fogliari e all'afide lanigero, che richiedono un minor numero di interventi di difesa fitosanitaria e, quindi, riducono l'impatto sull'ambiente anche rispetto ad una coltura agraria eseguita nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata .

La trasformazione viene inoltre autorizzata *dall'azione 214.2* nelle seguenti 2 tipologie di piantagioni previste dalla misura 221 del PSR:

- arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
- bosco permanente.

L'erogazione dei pagamenti agroambientali è quindi ammissibile per aziende che presentino o abbiano presentato domanda di imboschimento di terreni agricoli nell'ambito della misura 221, limitatamente alla campagna o, eventualmente, alle campagne agrarie durante le quali i terreni destinati all'attuazione della misura 221 sono investiti a colture oggetto di impegno agroambientale che completano il proprio ciclo prima che l'imboschimento sia realizzato.

Per entrambe le azioni, in caso di trasformazione ammissibile in un impegno di imboscamento l'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

9. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche o documentali e/o dei vincoli di *baseline* comporta l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle disposizioni applicative regionali, in merito alle conseguenti riduzioni o esclusioni di premio nell'ambito dello sviluppo rurale.

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. (UE) n. 65/2011, concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

In particolare:

- nel caso di difformità riscontrate tra le superfici e/o il numero di animali dichiarati e quelli accertati vengono applicati rispettivamente gli articoli 16 e 17 del reg. (UE) n. 65/2011;
- nel caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità verrà applicato l'art. 18 del reg. (UE) n. 65/2011.

Si rinvia alla Determinazione dell'Arpea n. 51-2011 del 29.03.2011 che illustra in dettaglio l'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del reg. (UE) 65/2011.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati dettata a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 (che al riguardo ha confermato i contenuti sostanziali del D.M. n. 1205 del 20/03/2008) e dagli atti di recepimento regionale.

Essi sono:

- la D.G.R. n. 80-9406 dell'1.08.2008 e ss.mm.ii;
- la D.D. n. 1162 del 24.12.2008 riguardante le azioni 214.1-214.2-214.8/1;
- la D.D. n. 1380 del 29.12.2009 riguardante le azioni 214.3/1-214.3/2-214.4-214.6/1-214.9;
- la D.G.R. n. 14-784 dell'11.10.2010 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2;
- la D.D. n. 1228 del 4.11.2010 – modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29/12/2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6.1 e 214.6.2;
- D.D. n. 1675 del 30.12.2010 - OGGETTO: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.

Il PSR prevede, per le azioni 214.1 e 214.2 ed in riferimento a ciascun gruppo di colture (aventi il medesimo premio unitario), che sia attribuito un premio ridotto alla superficie che oltrepassa una determinata soglia (es. oltre i 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, al quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture nell'ambito della domanda in questione.

10. COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

Nella tabella della pagina seguente si riportano le interazioni tra le azioni della misura 214, altre misure del PSR 2007-2013 e misure del PSR 2000-2006 per le quali esistono pratiche ancora in corso e che possono dar luogo al cumulo dei premi o ad una compatibilità/incompatibilità di applicazione.

11. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti lo sviluppo rurale e in particolare le misure agroambientali.

Per la campagna oggetto della presente Determinazione si rinvia in particolare alla D.D. dell'Arpea n. 51-2011 in data 29.03.2011.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA'/CUMULABILITA' TRA AZIONI E MISURE (*)																		
	F2	F4A	F7	2078-F01	211	214.1	214.2	214.3.1	214.3.2	214.4	214.6.1	214.6.2	214.7.2	214.7.3	214.9	2080	H	221
F2		X	X	X	C	X	INC	X*	X*	X	X	X	X	X	C	X	X	X
F4A	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F7	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2078-F01	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	C	X	X	X		C	C	C	C	C	C	C	C	X	X	C	X	X
214.1	X*	X	X	X	C		X*	C	C	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.2	INC	X	X	X	C	X*		X*	X*	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.3.1	X*	X	X	X	C	C	X*		X	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.3.2	X*	X	X	X	C	C	X*	X		X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.4	X	X	X	X	C	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
214.6.1	X	X	X	X	C	X	X	X	X	X		C	X	X	X	X	X	X
214.6.2	X	X	X	X	C	X	X	X	X	X	C		X	X	X	X	X	X
214.7.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
214.7.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
214.9	C	X	X	X	C	C	C	C	C	X	X	X	X	X		X	X	X
2080	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

(*) LEGENDA

- C compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, con cumulabilità dei premi sulla stessa superficie fisica (nel rispetto dei massimali/ha previsti dal reg.CE 1698/2005)
- X compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, ma senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (per ogni particella pertanto la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata)
- X* compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi aziendali separati sui quali viene praticata la produzione biologica (azioni F2, 214.2)
- INC incompatibilità degli interventi, a livello di azienda

II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

AZIONE 214.1 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Importi minimi

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che le domande di pagamento, per essere finanziabili, debbano dare luogo al termine dell'istruttoria a importi almeno pari ai seguenti livelli minimi, differenziati per zona:

- 250 euro per le aziende ricadenti in zone montane,
- 500 euro per le aziende ricadenti in altre zone.

Le zone in questione sono desumibili dalla classificazione territoriale del PSR. Ai fini della determinazione dell'importo minimo, una domanda viene attribuita alla zona in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale oggetto di impegno.

Le disposizioni applicative regionali¹ hanno individuato alcuni motivi che possono impedire il raggiungimento dell'importo minimo senza pregiudicare la finanziabilità della domanda:

- a) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- b) per le adesioni del 2007, riduzione dei premi/ha originariamente previsti dal bando del 2/4/2007, nell'ambito delle modifiche apportate al testo del PSR prima dell'approvazione da parte della Commissione Europea.
- c) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- d) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata;
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte generale);
- f) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Al caso d) viene assimilato l'estirpo per batteriosi dell'actinidia.

¹ DGR n. 819407 del 1/8/2008 e circolare regionale n. 19086 del 24/7/2009

Si considerano inoltre finanziabili premi annuali che non raggiungano il livello minimo a causa del passaggio da una coltura disciplinata dalle norme tecniche, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non disciplinato e pertanto non ammesso a premio.

I motivi di cui ai punti a) e b) sono riconosciuti fin dal primo anno di impegno; gli altri a partire dal secondo.

2.2 Qualifica di IAP

Per le domande di adesione del 2007 non ricadenti in zona montana, oltre al raggiungimento dell'importo minimo è richiesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e l'iscrizione all'INPS.

Tale requisito è necessario anche per gli eventuali subentranti totali in impegni in corso di attuazione.

Le disposizioni applicative non hanno individuato motivi che rendano ammissibile la perdita del requisito in questione durante il periodo di impegno.

2.3 Perdita di un requisito in corso di impegno

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde un requisito di ammissibilità (importo minimo o qualifica di IAP e iscrizione all'INPS) senza che ciò sia dovuto, in riferimento all'importo minimo, alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali² hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio, in riferimento all'importo minimo, per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancanza di un requisito di ammissibilità, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

² circolare n. 22424 del 12/8/2010

5. IMPEGNI DI BASE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- applicare su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati e di utilizzi del terreno non disciplinati dall'azione, le norme tecniche di produzione integrata definite e periodicamente aggiornate dalla Regione in conformità alle linee guida nazionali e comunitarie. Tali norme tecniche sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/misure/disciplinari.htm
- avvalersi, per il rispetto delle norme tecniche, di un'assistenza tecnica qualificata;
- registrare e sottoscrivere i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) e i trattamenti con prodotti fitosanitari;
- registrare le giacenze di concimi e prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno; registrare e documentare adeguatamente i successivi acquisti;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica funzionale da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Corpi aziendali separati

L'applicazione delle norme tecniche è richiesta sull'intera SAU aziendale investita a colture disciplinate, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati.

Per corpi aziendali separati si intendono superfici ubicate in comuni non confinanti con quelli in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

Si considerano corpi separati anche i terreni che, pur non rientrando nella precedente definizione, costituiscano un'unità distinta dotata di un proprio centro aziendale, con separate registrazioni di acquisto e di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, assimilabile a un'azienda autonoma anche se condotta dal medesimo soggetto.

E' inoltre ammissibile che terreni compresi nella superficie agricola utilizzata di un'azienda aderente all'azione 214.1 siano assoggettati all'azione 214.2, a condizione che essi siano da considerarsi corpi separati in quanto rispondenti ai requisiti di separazione prescritti dalla disciplina comunitaria in materia di produzione biologica. Ciò in considerazione dei maggiori benefici ambientali riconosciuti a tale metodo produttivo, che prevede il rispetto di vincoli più restrittivi rispetto alla produzione integrata e, in particolare, il totale divieto di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi³.

5.2 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 7 giorni dalla loro effettuazione⁴.

³ circolare regionale n. 14346 del 17/5/2010

⁴ determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008 e n. 699 del 10/8/2009

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le restanti superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno e utilizzi del terreno non disciplinati dalle norme tecniche), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.3 Fertilizzazione

Si rammenta l'importanza della riduzione del 30% degli apporti di fertilizzanti azotati rispetto al livello di *baseline*, conseguibile osservando i limiti specificati nelle norme tecniche per ciascuna coltura disciplinata.

5.4 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

Il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari, che per gli agricoltori aderenti a un'azione agroambientale costituisce parte integrante della condizionalità (*baseline*), impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali.

L'azione 214.1 richiede di oltrepassare il requisito minimo eseguendo almeno *due* verifiche funzionali nel corso del quinquennio. Con riferimento ai bandi finora emanati, nella tabella seguente sono indicate le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo della prima verifica funzionale (coincidenti con quelle relative al requisito di *baseline*, così come modificate dal Ministero delle Politiche agricole con nota n. 14224 del 24/6/2010).

<i>Anni di adesione</i>	<i>Scadenze per la prima verifica funzionale delle irroratrici</i>
2007	entro 30/6/2010
2009	entro 31/12/2010
2010	entro 31/12/2011

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Considerata la necessità che prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi completamente alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, le disposizioni applicative hanno previsto che nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possano essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza, per problemi di operatività del software o per l'indisponibilità di etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.⁵

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno due anni.

5.5 Impiego di mezzi aerei

L'uso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell'azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche di produzione integrata e le indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica in accordo con le direttive del Settore Fitosanitario Regionale.

5.6 Avvicendamenti colturali

Come previsto dalle Norme tecniche regionali, e in conformità alle linee guida nazionali di produzione integrata, la regola generale di avvicendamento colturale richiede la presenza nell'arco del quinquennio di almeno tre colture, con al massimo un ristoppio per coltura. Nel quinquennio la stessa coltura non deve ricorrere per più di tre anni.

Qualora il criterio generale risulti incompatibile con gli assetti colturali e organizzativi aziendali, nelle situazioni individuate con circolare del Settore Fitosanitario n. 9914 del 16/4/2009, è consentito adottare una successione che preveda la presenza nel quinquennio di due colture. Se per una coltura sono effettuati due ristoppi, la coltura inserita fra i due ristoppi deve appartenere a una diversa famiglia botanica.

Con circolare n. 16805 del 10/6/2010 il Settore Fitosanitario regionale ha fornito chiarimenti in merito a successioni colturali che comprendano colture foraggere poliennali.

I produttori che hanno avviato gli impegni nel 2007 possono continuare ad applicare le regole di rotazione colturale vigenti al momento della loro adesione all'azione. Ciò in considerazione del fatto che un criterio di avvicendamento deve essere adottato fin dall'inizio del periodo di impegno,

⁵ determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010

per essere attuato in modo agronomicamente corretto e senza determinare squilibri nell'assetto aziendale ⁶.

5.7 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

In merito all'organizzazione, da parte dei soggetti che assistono gli agricoltori, del servizio di consulenza tecnica per l'applicazione delle norme di produzione integrata (soggetti abilitati, requisiti e funzioni dei tecnici, rapporti fra aziende e tecnici e fra tecnici aziendali e coordinatori, presentazione e verifica dei dati) vale quanto indicato in allegato alla determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 346 del 9 giugno 2008.

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica devono essere presentati entro il 10 giugno 2011 ai medesimi Enti delegati cui sono state presentate le domande, indicando in particolare i nominativi dei tecnici coordinatori e dei tecnici aziendali e le rispettive aziende assistite.

Eventuali modifiche dei dati in questione potranno essere comunicate agli Enti delegati entro una scadenza che sarà fissata dalla Direzione Regionale Agricoltura, successivamente alla decisione sulla finanziabilità di eventuali domande di nuova adesione (giovani agricoltori insediati nel quadro della mis. 112).

Gli Enti delegati verificano il rispetto dei requisiti previsti (es. rapporto fra tecnici specialisti e aziendali, rapporto fra aziende e tecnici) e, in occasione dei controlli in loco, effettuano il monitoraggio del servizio di assistenza fornito alle aziende agricole.

7. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione delle norme tecniche in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende sottoposte a verifica *in loco*.

8. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- colture intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno;

⁶ circolare regionale n. 9914 del 16/4/2009

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali. Sono pertanto ammissibili l'adozione *ex novo* e l'ampliamento della superficie di impegni aggiuntivi intrapresi in anni precedenti.

Per l'impegno di manutenzione dei nidi artificiali, tuttavia, l'assoggettamento di nuove superfici è ammissibile soltanto per aziende al 2° anno di impegno (adesioni 2010) che aderiscano contestualmente all'intervento di installazione dei nidi nell'ambito del bando di prossima emanazione riguardante la misura 216 del PSR (investimenti non produttivi in ambienti agricoli).

Come previsto dalle disposizioni applicative regionali,⁷ gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione delle coltivazioni intercalari che, come previsto dal PSR, possono ruotare nell'ambito dell'azienda.

In proposito si segnala che è in corso di valutazione da parte della Commissione Europea una proposta di modifica al PSR relativa alla "pacciamatura ecocompatibile", volta a consentire che durante il periodo di impegno anche i terreni oggetto di tale intervento possano ruotare seguendo la rotazione delle colture su cui la pacciamatura è praticata.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

8.1 Coltivazioni intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno

Al fine di assicurare un'efficace copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, gli erbai intercalari devono essere seminati entro il 15 ottobre di ogni anno del periodo di attuazione dell'impegno facoltativo e devono permanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente, per lasciare poi spazio (nello stessa campagna) a una coltura principale a ciclo primaverile-estivo.

Il PSR prevede che gli erbai oggetto dell'intervento non siano sottoposti a interventi fertilizzanti o a trattamenti con prodotti fitosanitari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 2 ettari.

⁷ determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008

Qualora il beneficiario aderisca anche all'azione 214.3, la sostanza organica apportata con il sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'apporto minimo da matrici organiche richiesto da tale azione.

8.2 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

8.3 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Per l'inerbimento dei frutteti di *pianura* si rimanda a quanto indicato nel PSR. Per le zone collinari, in aggiunta a quanto specificato nel PSR valgono le seguenti prescrizioni.

Vigneti e frutteti di collina

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

8.4 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la manutenzione o sostituzione.

Come previsto dalle disposizioni applicative regionali,⁸ i nidi devono essere collocati a un'altezza di almeno 2 m o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari. La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

9. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro destinati alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, agli imprenditori che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione integrata e che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione integrata nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Come previsto dal PSR, i pagamenti per l'attuazione degli impegni di base possono essere cumulati con quelli per gli impegni aggiuntivi e con quelli relativi all'azione 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

10. COESISTENZA CON IL SOSTEGNO ALLA "VENDEMMIA VERDE"

Nella campagna viticola 2009/2010 è stata attivata la misura di sostegno alla "vendemmia verde", prevista dai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008 e dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

In merito alla compatibilità fra l'aiuto relativo all'azione 214.1 e il sostegno alla vendemmia verde, i bandi del 2010 e le disposizioni applicative regionali⁹ hanno precisato quanto di seguito riportato, in accordo con le valutazioni del soggetto incaricato di certificare i calcoli per la giustificazione degli aiuti agroambientali.

Una proposta di modifica del PSR, attualmente all'esame della Commissione Europea, prevede di inserire i criteri in questione nel capitolo riguardante la demarcazione fra aiuti comunitari.

10.1 Vendemmia verde e impegni di base

Qualora un agricoltore aderente all'azione 214.1 riceva il sostegno relativo alla vendemmia verde, per i vigneti in questione l'aiuto relativo agli impegni di base non può essere erogato, in quanto esso non sarebbe giustificato da perdite di reddito connesse all'adesione all'azione agroambientale, rispetto all'attuazione della vendemmia verde nell'ambito di una conduzione convenzionale del vigneto (*baseline*).

Il Sistema Informativo Agricolo Piemontese provvede a verificare che i due aiuti non vengano cumulati su una stessa superficie vitata.

Il vincolo di continuità nell'attuazione degli impegni richiede che gli agricoltori aderenti all'azione 214.1 rispettino gli impegni agroambientali assunti (fertilizzazione, difesa, diserbo) anche sulle superfici che non percepiscono il relativo aiuto, in quanto interessate dalla vendemmia verde.

10.2 Vendemmia verde e impegni aggiuntivi

I due impegni aggiuntivi applicabili alle vite nell'ambito dell'azione 214.1 (inerbimento controllato e manutenzione di nidi artificiali) rimangono interamente giustificati anche qualora si effettui la vendemmia verde. La quota relativa a tali impegni facoltativi si considera quindi cumulabile con il sostegno alla vendemmia verde.

⁸ circolare regionale n. 12506 del 14/5/2008

⁹ circolare regionale n. 13446 del 10/5/2010

AZIONE 214.2 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA
--

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Assoggettamento al sistema di controllo

Entro la scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente deve aver notificato la produzione biologica secondo le modalità prescritte.

La determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 ha previsto che entro 30 giorni dalla richiesta debba essere stata conseguita l'attestazione di conformità rilasciata da un Organismo di controllo riconosciuto.

Per le adesioni del 2007, tuttavia, le istruzioni applicative hanno previsto che l'attestazione di idoneità potesse essere conseguita entro il 30/10/2007.

Durante il periodo di attuazione dell'impegno, un'azienda aderente all'azione 214.2 può uscire temporaneamente dal sistema di certificazione biologica nella fase di passaggio da un Organismo di controllo a un altro (recesso e notifica di cambio di Organismo di controllo, secondo le modalità prescritte dalla normativa) o a causa di un ritardo nel pagamento dell'importo dovuto per la certificazione, con conseguente esclusione comunicata dall'Organismo di controllo e da quest'ultimo poi revocata. Tali situazioni non determinano riduzioni dell'aiuto agroambientale, a condizione che per la campagna in cui si sono verificate l'Organismo di controllo sia stato in grado di attestare l'applicazione del metodo biologico e non si siano state riscontrate inadempienze o effetti ambientali negativi.

Riguardo al ritardo nel pagamento della quota dovuta per la certificazione, in particolare, non si ritiene che una riduzione dell'aiuto agroambientale possa essere fatta derivare da un'esclusione successivamente revocata dall'Organismo di controllo, con atto che ne annulla gli effetti, senza che siano state riscontrate violazioni degli impegni tecnici o documentali e a fronte di un'attestazione con la quale lo stesso Organismo di controllo, nell'ambito di un sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario, abbia certificato per l'anno in questione la corretta applicazione del metodo biologico.

2.2 Importo minimo

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che al termine dell'istruttoria le domande di pagamento, per essere considerate finanziabili, debbano dare luogo a un importo almeno pari a 250 euro.

Le disposizioni applicative regionali ¹⁰ hanno individuato alcuni motivi che possono impedire il raggiungimento dell'importo minimo senza pregiudicare la finanziabilità della domanda:

¹⁰ DGR n. 819407 del 1/8/2008 e circolare regionale n. 19086 del 24/7/2009

- a) per le adesioni del 2007, riduzione dei premi/ha originariamente previsti dal bando del 2/4/2007, nell'ambito delle modifiche apportate al testo del PSR prima dell'approvazione da parte della Commissione Europea.
- b) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- c) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- d) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata;
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte generale);
- f) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Al caso d) viene assimilato l'estirpo per batteriosi dell'actinidia.

Si considerano inoltre finanziabili premi annuali che non raggiungano il livello minimo a causa del passaggio da una coltura ammessa a premio, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non ammesso a premio.

I motivi di cui ai punti a) e b) sono riconosciuti fin dal primo anno di impegno; gli altri a partire dal secondo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito dell'importo minimo senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ¹¹ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancanza di un requisito di ammissibilità, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

¹¹ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI DI BASE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- introdurre o mantenere su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione dei corpi aziendali separati, i metodi di produzione biologica definiti dalla normativa comunitaria (reg. CE n. 834/2007 e reg. CE 889/08) e nazionale. Con riferimento all'art. 11, commi 2 e 3 del reg. (CE) 834/2007, per corpi aziendali separati si intendono unità aziendali distinte da quelle riconosciute idonee alla produzione biologica dagli Organismi di controllo, investite a varietà vegetali ben distinguibili da quelle assoggettate al metodo biologico. La separazione rispetto alle unità condotte secondo il metodo biologico deve essere attestata da un Organismo di controllo riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e deve riguardare i terreni interessati, i prodotti utilizzati e quelli ottenuti, rispettivamente, dalle unità biologiche e non biologiche;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro effettuazione ¹².

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le eventuali altre superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.2 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

Il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari, che per gli agricoltori aderenti a un'azione agroambientale costituisce parte integrante della condizionalità (*baseline*), impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali.

L'azione 214.2 richiede di oltrepassare il requisito minimo eseguendo almeno *due* verifiche

¹² determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008 e n. 669 del 10/8/2009

funzionali nel corso del quinquennio. Con riferimento ai bandi finora emanati, nella tabella seguente sono indicate le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo della prima verifica funzionale (coincidenti con quelle relative al requisito di *baseline*, così come modificate dal Ministero delle Politiche agricole con nota n. 14224 del 24/6/2010).

<i>Anni di adesione</i>	<i>Scadenze per la prima verifica funzionale delle irroratrici</i>
2007	entro 30/6/2010
2009	entro 31/12/2010
2010	entro 31/12/2011

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Considerata la necessità che prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi completamente alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, le disposizioni applicative hanno previsto che nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possano essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza, per problemi di operatività del software o per l'indisponibilità di etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale¹³.

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere

¹³ determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010

conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

5.3 Avvicendamento colturale

I beneficiari devono adeguarsi al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 18354 del 17.11.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8.2.2010), con particolare riferimento agli avvicendamenti colturali (art. 3 par. 1).

L'adeguamento è richiesto a partire dalle semine successive al 30/6/2010 ¹⁴.

5.4 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto formati da piante innestate con varietà da frutto situate a una distanza media di 6-20 m le une dalle altre, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Le colture ammesse a premio non comprendono i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti i pascoli estensivi.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione del metodo biologico in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuare prima dell'estrazione del campione di aziende per le verifiche *in loco*.

La presenza di residui o tracce di prodotti fitosanitari non consentiti dal metodo biologico può essere rilevata anche su campioni prelevati dagli Organismi di controllo nell'ambito dell'attività di certificazione.

Sia per i prelievi compiuti dagli Enti delegati che per quelli degli Organismi di controllo, il Settore Fitosanitario regionale (Laboratorio agrochimico) valuta d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) gli esiti delle analisi risultate irregolari o di dubbia regolarità e ne stabilisce la rilevanza nell'ambito dell'azione 214.2, secondo criteri uniformi basati su elementi quali la concentrazione delle sostanze attive riscontrate, il metodo analitico adottato, ecc.

Se a seguito di tale valutazione viene accertato l'utilizzo di una sostanza attiva non consentita dal metodo biologico, si applicano le penalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 per le inadempienze che costituiscono *infrazioni*, indipendentemente dal fatto che il prelievo del campione sia stato eseguito da un Ente delegato o da un Organismo di controllo (anche se la citata determinazione dirigenziale menziona espressamente soltanto le inadempienze segnalate come infrazioni dagli Organismi di controllo).

¹⁴ circolare MiPAAF n. 750 del 22/1/2010, pubblicata sulla citata G.U.

7. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- zootecnia biologica.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali. Sono pertanto ammissibili l'adozione *ex novo* e l'ampliamento della superficie di impegni aggiuntivi intrapresi in anni precedenti.

Per l'impegno di manutenzione dei nidi artificiali, tuttavia, l'assoggettamento di nuove superfici è ammissibile soltanto per aziende al 2° anno di impegno (adesioni 2010) che aderiscano contestualmente all'intervento di installazione dei nidi nell'ambito del bando di prossima emanazione riguardante la misura 216 del PSR (investimenti non produttivi in ambienti agricoli).

Come previsto delle disposizioni applicative regionali ¹⁵, gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi – così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno.

In proposito si segnala che è in corso di valutazione da parte della Commissione Europea una proposta di modifica al PSR relativa alla "pacciamatura ecocompatibile", volta a consentire che i terreni oggetto di tale intervento possano ruotare durante il periodo di impegno seguendo la rotazione delle colture su cui la pacciamatura è praticata.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

7.1 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

¹⁵ determinazione dirigenziale n. 265 del 28/4/2008

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

7.2 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Per l'inerbimento dei frutteti di *pianura* si rimanda a quanto indicato nel PSR. Per le zone *collinari*, in aggiunta a quanto specificato nel PSR valgono le seguenti prescrizioni.

Vigneti e frutteti di collina

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

7.3 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ogni ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la manutenzione o sostituzione.

Come previsto dalle disposizioni applicative regionali ¹⁶, i nidi devono essere collocati a un'altezza di almeno 2 m o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari. La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

7.4 Zootecnia biologica

Poiché l'aiuto alla "zootecnia biologica è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi già percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

¹⁶ circolare regionale n. 12506 del 14/5/2008

8. NOTIFICHE INCROCIATE

Ai fini di un'applicazione coordinata dei controlli sull'attuazione dell'azione 214.2 e delle attività di certificazione biologica sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Enti delegati segnalano agli Organismi di controllo le inadempienze constatate durante le verifiche, se rilevanti ai fini dell'attività di certificazione sull'attuazione del metodo biologico, e prendono in considerazione ai fini dell'istruttoria le inadempienze rilevate dagli Organismi di controllo in aziende aderenti all'azione 214.2.

9. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro riferiti alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, a beneficiari che negli anni precedenti l'adesione all'azione 214.2 non siano stati inseriti nell'elenco degli operatori biologici e non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione biologica nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Come previsto dal PSR, i pagamenti relativi agli impegni di base sono cumulabili con quelli riguardanti gli impegni aggiuntivi.

10. COMPATIBILITÀ CON L'AZIONE 214.4

L'azione è compatibile in una determinata azienda con l'azione 214.4 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca ad entrambe le azioni possono verificarsi i seguenti casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

11. COMPATIBILITÀ CON IL SOSTEGNO ALLA VENDEMMIA VERDE

Nella campagna viticola 2009/2010 è stata attivata la misura di sostegno alla "vendemmia verde", prevista dai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008 e dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

I bandi del 2010 hanno previsto che le aziende aderenti all'azione 214.2 possano beneficiare dell'aiuto agroambientale anche per le superfici interessate dal sostegno alla vendemmia verde. Infatti, come attestato dal soggetto che certifica i calcoli giustificativi dei pagamenti agroambientali,

l'aiuto relativo all'azione 214.2 rimane giustificato dai maggiori costi che caratterizzano il metodo biologico rispetto alle tecniche convenzionali (*baseline*), anche qualora si effettui la vendemmia verde.

Una proposta in corso di valutazione da parte della Commissione Europea prevede di introdurre il criterio sopra indicato nel capitolo del PSR riguardante la demarcazione fra aiuti comunitari.

12. DEMARCAZIONE FRA ZOOTECCIA BIOLOGICA E SOSTEGNO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

Nell'ambito della demarcazione fra le misure di sostegno diretto agli agricoltori e le misure di sviluppo rurale, al fine di evitare il rischio di doppie compensazioni Il PSR vigente prevede che premio riguardante l'impegno aggiuntivo "zootecnia biologica" (colture destinate all'alimentazione animale) dell'azione 214.2 non sia cumulabile con il sostegno di cui all'art. 68 del regolamento (CE) 73/2009, in riferimento:

- a) al miglioramento della qualità delle carni bovine ed in particolare con il pagamento annuale supplementare attribuito ai bovini in età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione e certificati ai sensi della produzione biologica.
- b) al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine ed in particolare con il pagamento annuale supplementare attribuito agli agnelli e capretti certificati ai sensi della produzione biologica.

Tuttavia, si segnala che è stata inviata all'esame della Commissione Europea una proposta di modifica del PSR che, qualora approvata, renderebbe compatibili i due regimi di sostegno in riferimento ai medesimi capi.

AZIONE 214.3 INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO
--

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 *Contenuto di carbonio organico del suolo*

I terreni oggetto di impegno ai sensi dell'azione devono ricadere in aree classificate a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico, così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli.

Le procedure informatiche consentono di individuare eventuali particelle catastali ricadenti al di fuori delle aree sopra citate. Trattandosi di una condizione necessaria per l'applicabilità dell'azione, per tutte le particelle segnalate l'anomalia deve essere risolta prima di erogare la prima annualità dell'aiuto.

Le aziende non ricadenti nelle aree di cui sopra possono accedere ai benefici dell'azione dimostrando, mediante opportuna documentazione analitica, che i terreni interessati presentano un contenuto percentuale di carbonio organico inferiore a 1.5 %; a tale scopo potranno essere utilizzate analisi a disposizione all'azienda agricola, anche sulla base di dati desunti dal servizio della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/agrochimico/atlante.htm

Per le domande di nuova adesione del 2009, a causa dei tempi necessari per poter effettuare un incrocio informatico riferito alle singole particelle catastali, la consegna agli Enti delegati degli esiti delle analisi per i terreni risultati anomali è stata richiesta entro il 30/9/2010.

Per le adesioni del 2010 il bando ha richiesto la consegna dei referti analitici entro il termine ultimo per la presentazione delle domande del secondo anno di impegno. L'anagrafe regionale attualmente riporta per ciascuna particella catastale la classificazione riferita al contenuto di carbonio organico del terreno. Per agevolare l'individuazione dei casi in cui il requisito di scarsa dotazione di sostanza organica non risulta soddisfatto, gli Enti delegati ricevono gli elenchi delle domande che presentano tale anomalia, elaborati dal CSI-Piemonte, e segnalano ai soggetti che assistono gli agricoltori le aziende di rispettiva competenza per le quali deve essere presentata la documentazione analitica.

Le analisi atte a dimostrare la scarsa dotazione di carbonio organico dei terreni, in numero di una ogni 10 ettari oggetto di impegno, devono essere conformi ai metodi ufficiali (WALKLEY-BLACK; SPRINGER-KLEE, ANALIZZATORE ELEMENTARE) e devono risalire a non più di 5 anni dalla scadenza per la presentazione delle domande di adesione. I relativi referti devono comprendere gli estremi identificativi del punto di prelievo, o essere corredati da una dichiarazione integrativa contenente tale informazione.

In riferimento alle analisi di terreno pervenute, gli Enti delegati verificano:

- il contenuto di carbonio organico risultante dalle analisi (inferiore a 1,5%).
- la data delle analisi;
- la conformità ai metodi analitici ufficiali;

- il numero di analisi in rapporto alla superficie oggetto di impegno;
- la presenza degli estremi identificativi del punto di prelievo (nel referto o nella dichiarazione integrativa).

Entro 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione dei referti analitici da parte degli agricoltori, gli Enti delegati effettuano a campione prelievi di terreno atti a confermare mediante analisi di controllo la scarsa dotazione di carbonio organico, per almeno il 5% degli esiti pervenuti (con almeno un prelievo per Ente delegato). I campioni possono essere consegnati al Settore Fitosanitario Regionale (Laboratorio agrochimico), che provvederà ad effettuare le analisi.

Le modalità di prelievo, sia per i tecnici incaricati dagli agricoltori che per i funzionari degli Enti delegati, devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle norme tecniche per l'azione 214.1, reperibili al seguente indirizzo internet:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/agrichim/mod_camp.pdf

La scarsa dotazione di sostanza organica si considera confermata se nel campione di terreno prelevato dall'Ente delegato si riscontra un contenuto di carbonio organico inferiore a 1,5% (anche se esso non coincide con quello risultante dal referto consegnato dall'agricoltore).

Qualora in un campione prelevato da un Ente delegato si rilevi un contenuto di carbonio organico superiore alla soglia di 1,5%, l'Ente delegato valuta d'intesa con il Settore Fitosanitario (Laboratorio agrochimico) se tale superamento possa essere determinato dalla sostanza organica eventualmente già distribuita in applicazione dell'impegno agroambientale.

Mediante verifica sulla carta regionale, gli Enti delegati possono considerare ammissibili anche in assenza di documentazione analitica le particelle che, pur ricadendo in zone a scarsa dotazione di carbonio organico come sopra definite, siano state segnalate come anomale in quanto non correttamente individuate dalla procedura informatica.

2.2 Superficie minima

Come previsto dai criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, nel primo anno di impegno sono considerate ammissibili le domande la cui superficie determinata come ammissibile a finanziamento sia almeno pari a 2 ettari.

A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali¹⁷ hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata;
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- d) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Al caso b) viene assimilato l'estirpo per batteriosi dell'actinidia.

¹⁷ bandi del 2010 e circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. IMPEGNI

L'azione può essere attuata attraverso due tipologie di intervento, tra loro alternative:

- tipologia 1): apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati;
- tipologia 2): apporto di sostanza organica di pregio derivante da letame o altre matrici palabili.

Entrambe le tipologie prevedono i seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- l'aggiunta al terreno di matrici di sostanza organica extra aziendale tra quelle precisate nelle tipologie 1 e 2 dell'azione;
- la parziale sostituzione della fertilizzazione minerale, azotata e fosfatica, tramite un apporto prevalente di nutrienti di origine organica;
- l'adozione di tecniche di lavorazione del terreno conservative della sostanza organica tra cui obbligatoriamente una profondità massima di aratura di 30 cm;

In assenza di adesione ad altri impegni agroambientali riguardanti aspetti connessi alla fertilizzazione, i limiti di apporto di fertilizzante azotato coincidono con i valori previsti dalla *baseline*.

4.1 - Documentazione relativa all'acquisizione delle matrici organiche

Le disposizioni applicative regionali ¹⁸ prevedono che il beneficiario degli aiuti, al fine di comprovare l'acquisizione e l'utilizzo delle matrici organiche che si è impegnato a distribuire, conservi in azienda per eventuali controlli la relativa documentazione fiscale o, qualora questa non sia prevista, una dichiarazione in cui il produttore che ha reso disponibile il materiale organico ne attesti la tipologia, la quantità e la data di trasferimento nell'azienda del beneficiario.

4.2.- Compensazione di quantità non distribuite nel primo anno di impegno

Qualora nell'anno di adesione non sia stato possibile apportare al terreno le quantità richieste di matrici organiche, a causa di vincoli agronomici connessi al ciclo delle colture in atto, i quantitativi non distribuiti potranno essere apportati effettuando interventi compensativi quali quelli di seguito descritti, in aggiunta alle distribuzioni richieste per gli anni successivi del periodo di impegno:

¹⁸ circolare regionale n. 13622 del 27/5/2009

- un apporto aggiuntivo di matrici organiche a colture di anni successivi del periodo di impegno;
- un apporto di matrici organiche a colture di secondo raccolto durante il periodo di impegno;
- un apporto di matrici organiche alla coltura dell'anno successivo all'ultimo anno di impegno.

Le quantità di matrici organiche distribuite con gli apporti compensativi devono essere almeno pari a quelle non apportate nel primo anno di impegno.

4.3 – Modifica di particelle in corso di impegno

Il PSR prevede che i terreni interessati dalla distribuzione della sostanza organica possano variare nel corso del periodo di impegno, in conseguenza di limitazioni alla distribuzione della sostanza organica su alcune colture; tra i casi particolari ammissibili, i bandi del 2009 e del 2010 hanno individuato l'introduzione di colture foraggere pluriennali. I casi in questione devono essere preventivamente comunicati alla Comunità Montana o Provincia competente e ritenuti approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni; la sostituzione deve avvenire con una superficie di dimensione pari o superiore a quella delle particelle sottratte.

4.4 - Esclusioni

Al fine di favorire l'utilizzo agronomico delle matrici di sostanza organica, non si ritiene opportuno finanziare distribuzioni su terreni marginali o improduttivi. L'azione pertanto non è applicabile a *terreni ritirati dalla produzione*, per i quali del resto i vincoli di condizionalità richiedono una copertura vegetale permanente, tale da favorire la dotazione di carbonio organico del terreno.

L'azione 214.3, come la corrispondente F3 dello scorso periodo di programmazione, non è applicabile all'*arboricoltura da legno* (es. pioppeti) e ai *boschi*, trattandosi di superfici che in base alla classificazione dell'ISTAT non rientrano nella superficie agricola utilizzata.

5 - SOTTOAZIONE 214.3.1

APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA DI PREGIO DA AMMENDANTI COMPOSTATI

5.1 Impegni

L'adesione alla sottoazione 214.3/1 comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio di origine extra aziendale, derivante da ammendanti compostati di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 29-4-2006 n. 217: ammendante vegetale semplice non compostato (codice n° 3), ammendante compostato verde (codice n° 4), ammendante compostato misto (codice n° 5), ammendante torboso composto (codice n° 6), ed in una quantità media annua di almeno 3 t di sostanza secca per ettaro;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm.

Tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno non sono conteggiate le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92, nonché gli ammendanti derivanti da fanghi.

La superficie aziendale oggetto di impegno non può superare 40 ettari.

5.1.1 Vigneti collinari

I bandi del 2009 e del 2010 hanno previsto la possibilità di non effettuare la distribuzione annua della sostanza organica in situazioni eccezionali, non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali le superfici coltivate a vite su terreni collinari. La quantità non distribuita deve essere recuperata attraverso distribuzioni nel successivo anno di impegno; della variazione deve essere preventivamente informata la Comunità Montana o Provincia competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni in cui si è verificata l'inadempienza.

Durante il quinquennio devono essere comunque effettuate almeno 3 distribuzioni. Anche negli anni di mancata distribuzione devono essere rispettati gli altri impegni previsti dall'azione.

5.2 Adesione a un progetto collettivo

L'azienda agricola ha facoltà di aderire a un progetto collettivo con le seguenti finalità:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo è presentato da aziende produttrici di ammendanti compostati le quali si impegnino a rendere disponibile la sostanza organica per il periodo di applicazione dell'azione, nella quantità e qualità concordata; in ogni progetto collettivo devono essere coinvolte almeno 3 aziende agricole per una superficie complessiva di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente confinanti.

Tra i presentatori del progetto collettivo possono anche essere presenti associazioni o organizzazioni professionali agricole, e lo stesso può essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato; scopo del progetto può anche essere quello di stabilire criteri qualitativi aggiuntivi della sostanza organica utilizzata. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica prodotta entro una distanza massima di 70 km.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, devono essere fatti pervenire entro il 10 giugno 2011, termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte. Essi saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di ricezione.

6 - SOTTOAZIONE 214.3.2

APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA DI PREGIO DA LETAME E MATRICI PALABILI

6.1 Impegni

L'adesione alla tipologia di azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio, di origine extra aziendale, derivante dall'utilizzo agronomico di letame o di matrici organiche palabili di origine agricola o zootecnica caratterizzate da un rapporto tra carbonio e azoto, maggiore o uguale a 12; La quantità di sostanza organica distribuita deve essere tale da apportare annualmente al terreno più del 50 % del limite di azoto/ha stabilito per ciascuna coltura dalle norme tecniche per l'azione 214.1¹⁹

Nella valutazione dell'apporto azotato si deve tener conto del coefficiente di efficienza dell'azoto distribuito con le matrici organiche²⁰. Tale coefficiente è desunto dagli schemi 1 e 2 dell'Allegato II, Parte B del regolamento regionale 10/R del 29/10/07 per tutte le aziende tenute alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, mentre negli altri casi viene considerato pari a 0,5²¹.

Non sono comunque conteggiate tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno, le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92.

L'apporto di cui sopra deve essere in quantitativi tali da rispettare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica stabiliti dalla regolamentazione regionale nelle zone vulnerabili da nitrati e di 250 kg di azoto di origine zootecnica nelle altre zone;

- effettuare le eventuali integrazioni con concimi minerali e di sintesi in modo solo complementare e comunque non prevalente rispetto al fabbisogno annuo della coltura;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche.
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm;

Le aziende agricole con allevamento zootecnico potranno accedere ai benefici dell'azione 214.3.2 a condizione che risultino essere in situazione di non eccedenza di effluenti zootecnici aziendali e non procedano a cessioni degli stessi.

L'apporto azotato da matrici palabili può essere inferiore al livello sopra indicato nel caso in cui particolari condizioni riferite al fabbisogno della coltura, adeguatamente motivate dal punto di vista agronomico, non consentano di apportare la quantità di azoto organico richiesta dal criterio generale (es. coltivazione di varietà locali il cui fabbisogno azotato sia notevolmente inferiore a quello delle varietà o degli ibridi comunemente coltivati).

Le eventuali integrazioni con concimi minerali hanno un ruolo complementare; esse devono venire quantificate in funzione del fabbisogno della coltura, secondo i consueti criteri di bilanciamento apporti-asporti e nel rispetto dei limiti di *baseline* (o dei limiti previsti dalle norme tecniche dell'azione 214.1, qualora i beneficiari aderiscano anche a tale azione).

¹⁹ determinazione dirigenziale n. 1380 del 29/12/2009

²⁰ circolare regionale n.13622 del 27/5/2009

²¹ circolare regionale n. 13446 del 10/5/2010

L'azienda utilizzatrice aderente alla sottoazione rimane responsabile del rispetto dell'impegno assunto circa le modalità, i quantitativi e le caratteristiche del materiale oggetto di distribuzione, anche qualora i terreni oggetto di impegno siano messi a disposizione di altre aziende per l'utilizzo agronomico di effluenti ("asservimento").

6.1.1 Adesioni del 2009: apporti nel primo anno di impegno

Per gli agricoltori che hanno aderito alla sottoazione nel 2009, nel primo anno di impegno la quantità di azoto efficiente apportata con letame o matrici palabili può essere stata determinata in riferimento al fabbisogno delle colture interessate, calcolato sulla base delle rese aziendali e degli apporti unitari indicati dalle norme tecniche per l'azione 214.1, invece che in base al criterio generale riferito ai limiti massimi di apporto per coltura.

Qualora l'applicazione del criterio riferito al fabbisogno delle colture abbia comportato un apporto di azoto efficiente da letame o matrici palabili inferiore a 40 kg/ha, la quota mancante al raggiungimento di tale quantità dovrà essere compensata da un apporto aggiuntivo da effettuarsi entro il 2011, secondo quanto indicato al paragrafo 6.1.4 a proposito della compatibilità con i limiti relativi alla direttiva nitrati.

6.1.2 Vigneti collinari

Le disposizioni applicative regionali ²² hanno precisato che in situazioni eccezionali, non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali i vigneti coltivati su terreni collinari, caratterizzati da maggiori costi di distribuzione, la matrice organica può non essere distribuita ogni anno. Della variazione dovrà essere preventivamente informata la Comunità Montana o Provincia competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni in cui si è verificata l'inadempienza.

La mancata distribuzione deve essere compensata nell'anno successivo del periodo di impegno mediante un apporto azotato da matrici organiche palabili che (tenendo conto del coefficiente di efficienza) sia pari al limite di apporto azotato previsto per l'azione 214.1. E' ammessa una tolleranza in difetto del 5%.

Durante il quinquennio devono essere comunque effettuate almeno 3 distribuzioni di matrici organiche palabili. Anche negli anni di mancata distribuzione devono essere rispettati gli altri impegni previsti dall'azione.

6.1.3 Fruttiferi in fase di allevamento

Per i fruttiferi in fase non produttiva (esclusa la vite) qualora nelle norme tecniche non sia specificato un limite inferiore a quello previsto per la fase di produzione, la quantità minima di azoto efficiente da letame o matrici palabili da apportare in applicazione della sottoazione è ridotta del 30% rispetto a quella richiesta dal criterio generale per la medesima coltura in fase produttiva, o è pari a 25 kg/ha nei casi in cui la riduzione del 30% farebbe scendere l'apporto al di sotto di tale quantità.

Per impianti di fruttiferi e di vite in fase non produttiva, inoltre, al fine di favorire l'incremento della sostanza organica del suolo e di prevenire la lisciviazione dell'azoto non assorbito dalla coltura, dovrà essere mantenuta a partire dalla campagna 2011 una copertura erbacea che interessi gli interfilari per una superficie pari almeno al 70% della superficie totale della coltura. La copertura vegetale dovrà essere ottenuta mediante l'inerbimento spontaneo o la semina di opportuni miscugli di specie prative. La gestione del cotico erboso dovrà essere realizzata mediante periodici sfalci e/o trinciature. Nel caso in cui particolari condizioni impediscano l'inerbimento dell'interfilare, l'agricoltore dovrà inviare all'Ente delegato competente una

²² circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

comunicazione preventiva motivata dal punto di vista agronomico. La richiesta sarà da considerarsi accolta in assenza di risposta nei 30 giorni successivi alla ricezione.

6.1.4 Leguminose

Per alcune leguminose (soia, pisello, pisello proteico, fagiolo, fagiolino, favino, lupino) le norme tecniche dell'azione 214.1 consentono un apporto annuo di non più di 20 kg/ha di azoto proveniente da letame. Le colture in questione, di per sé poco adatte all'applicazione dell'intervento per i modesti apporti ammissibili, talvolta rientrano nell'avvicendamento sui terreni oggetto di impegno.

Poiché si ritiene che nel caso dei seminativi l'apporto annuo da matrici palabili, per essere significativo ai fini dell'incremento del carbonio organico del suolo, debba essere almeno pari a 40 kg di azoto/ha (calcolati, anche in questo caso, tenendo conto dell'efficienza del fertilizzante organico), la quota residua necessaria al raggiungimento di tale quantità, non apportata alla leguminosa, deve essere assicurata da un apporto supplementare di azoto da matrici palabili alla coltura dell'anno successivo.

Per le superfici oggetto di impegno investite a leguminose nel 2009, l'apporto compensativo potrà essere posticipato rispetto alla regola generale e dovrà avvenire entro la fine della campagna 2011. Per le leguminose coltivate nell'ultimo anno di impegno, la letamazione dovrà apportare la quantità massima di azoto consentita dalle norme tecniche (20 kg/ha), con una tolleranza in difetto del 5%.

6.1.5 Compatibilità degli apporti con i limiti relativi alla direttiva nitrati

Si richiama l'obbligo di osservare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica stabiliti a livello aziendale dalla regolamentazione regionale per le zone vulnerabili da nitrati e il limite di 250 kg/ha di azoto per le altre zone. Qualora la quantità di azoto efficiente richiesta dal criterio generale della sottoazione (più del 50% del livello previsto dalle norme tecniche 214.1) comporti a livello aziendale il superamento di uno dei limiti sopra indicati, l'impegno della sottoazione si considera soddisfatto dall'apporto della quantità massima di letame o matrice palabile compatibile con il rispetto dei limiti stessi (con tolleranza in difetto del 5%).

Anche l'apporto compensativo di azoto organico richiesto a seguito di una coltivazione di leguminose, pari alla quota mancante al raggiungimento di 40 kg/ha, deve essere effettuato, a partire dalla coltura successiva alla leguminosa, nella misura massima compatibile con i limiti relativi alla direttiva nitrati (con tolleranza in difetto del 5%)²³.

6.2 Adesione a un progetto collettivo

L'azienda agricola ha facoltà di aderire ad un progetto collettivo con le seguenti finalità:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica tra gli aderenti al progetto.

²³ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

Il progetto collettivo deve coinvolgere come presentatrici almeno 3 aziende agricole aderenti all'azione per una superficie di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati dal progetto collettivo devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente tra essi confinanti. Il progetto può inoltre coinvolgere, tra i presentatori, aziende agricole produttrici di sostanza organica, associazioni o organizzazioni professionali agricole ed essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica proveniente da una distanza massima di 70 km.

Nel caso in cui, in seguito alla definitiva ammissione a premio delle singole domande, il numero di aziende effettivamente coinvolte nell'azione e dei relativi ettari di terreno, venisse ridotto, tale situazione non determinerà conseguenze sull'eventuale punteggio di priorità acquisito dalle singole aziende.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, devono essere fatti pervenire entro il 10 giugno 2011, termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte. Essi saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di ricezione.

7. IMPORTO DELL'AIUTO

Per entrambe le sottoazioni l'importo annuo dell'aiuto è pari a 180 euro/ettaro.

AZIONE 214.4 CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Utilizzi del terreno nel triennio precedente

L'azione richiede la *conversione* in foraggere permanenti di terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno di adesione. A norma dell'art. 48, par. 1 del regolamento (CE) 1974/06 (*Verificabilità e controllabilità delle misure*), la presenza di seminativi nel triennio precedente deve essere attestata da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Nel triennio che precede l'anno di adesione la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) e la coltura di prati avvicendati sono ammissibili per non più di un anno, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe giustificato dalle perdite di reddito e dai benefici ambientali derivanti dalla trasformazione del seminativo in coltura foraggera permanente. Le disposizioni applicative regionali hanno precisato che per le adesioni del 2009 il limite si applica separatamente al ritiro dalla produzione e al prato avvicendato (circolare n. 13622 del 27/5/2010), mentre per adesioni del 2010 i due utilizzi possono ricorrere complessivamente per non più di un anno nel triennio precedente l'anno di adesione (bandi 2010 e circolare n. 13446 del 10/5/2010).

2.2 Superficie minima

Nel primo anno di impegno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1 ettaro. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto di tale livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ²⁴ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- convertire a coltivazioni foraggere permanenti (prati stabili, prati-pascoli, pascoli) terreni investiti a seminativi nei tre anni precedenti quello di adesione all'azione;
- non sottoporre le coltivazioni foraggere oggetto di impegno a trattamenti con fitofarmaci;
- rispettare, sulle coltivazioni foraggere oggetto di impegno, le regole di fertilizzazione previste dalle norme tecniche dell'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) ed effettuare le relative registrazioni in merito all'impiego e agli acquisti di fertilizzanti ed alla situazione di magazzino.

Nell'ambito dei prati stabili, dei prati-pascoli e dei pascoli, categorie di colture individuate dal PSR per l'applicazione dell'azione, non sono compresi i medicaia.

Le colture foraggere permanenti oggetto di impegno devono essere state seminate prima dell'epoca di raccolta dei cereali autunno-vernini, poiché altrimenti il premio per la prima annualità non sarebbe giustificato dalla perdita di reddito per la mancata produzione del seminativo. I bandi del 2009 hanno richiesto che la semina dovesse avvenire entro la prima decade di giugno; i bandi del 2010 hanno previsto come data limite il 31 maggio.

²⁴ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

La semina delle colture foraggere oggetto di impegno deve essere adeguatamente documentata.

Le colture foraggere oggetto di impegno dovranno essere sottoposte alle normali operazioni colturali.

A norma dell'art. 4, par. 3 del regolamento (CE) n. 1122/2009, l'obbligo di "mantenimento dei pascoli permanenti" (standard 4.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali) non si applica alle superfici investite a "pascolo permanente" nel quadro di programmi attuativi del regolamento (CEE) 2078/1992, del regolamento (CE) 1257/1999 e del regolamento (CE) 1698/2005.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare norme e i requisiti di *baseline*. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle foraggere permanenti la cui coltivazione è imposta dal vincolo di "mantenimento dei pascoli permanenti" nell'ambito del regime di condizionalità (standard 4.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali).

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservati gli atti e le norme di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

6. ENTITA' DEI PREMI

Il premio annuale è pari a 450 euro/ha.

Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

7. COMPATIBILITA' CON L'AZIONE 214.2

Come stabilito dai bandi 2010 relativi alla misura 214, l'azione è compatibile in una determinata azienda con l'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica), a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca a entrambe le azioni possono verificarsi i seguenti casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione fornita nei bandi per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

AZIONE 214.6/1 SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI

1. BENEFICIARI

- Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che hanno aderito all'azione nel 2009 e nel 2010.
- Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che subentrano totalmente o parzialmente nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione in oggetto.

2. RIFERIMENTO PER I CARICHI DI BESTIAME

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) per il calcolo dei carichi di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. IMPEGNI

Si rammenta a carattere generale l'obbligo del rispetto dell'art. 27 par. 2 del reg. CE n. 1974/2006 .

Al fine di conseguire il premio gli allevatori si sono impegnati per 5 anni:

1. ad applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica (pianura e collina). Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine (montagna);
2. ad effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline:
 - in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno,
 - in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno,
 - in montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno.Qualora il pascolo in montagna comporti lo spostamento del bestiame tra fondovalle ed alpe, i carichi massimi su ciascuna delle superfici a diversa altitudine in cui viene suddiviso il pascolo devono essere compresi nell'intervallo di 0.6 – 1.4 UBA/ha, fermi restando i valori di 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno sopra indicati per l'intera superficie;
3. a compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Qualora il pascolamento venga effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni;

4. ad effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti;
5. a predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri ed evitare situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame;
6. limitare la fertilizzazione minerale entro il limite massimo di Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O/ha/anno, ad integrazione della fertilizzazione organica derivante dalle deiezioni. Non è ammessa la fertilizzazione minerale azotata;
7. divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente;
8. divieto di esecuzione di sfalci per affienamento (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno);
9. in pianura: trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto a successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione.

In merito al carico di bestiame di cui al punto 2, si fa riferimento alle valutazioni espresse dalla DGR n. 14-784 in data 11.10.2010, avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2".

In particolare si riconosce che nel sistema di calcolo dei carichi di bestiame rispetto alla superficie, in presenza di pascoli magri (superfici a bassa produttività), occorre tenere conto di alcune variabili produttive che determinano l'abbassamento dei parametri di carico medio previsti per le Alpi Piemontesi, nel rispetto dei parametri della condizionalità, al fine di garantirne la corretta conservazione.

La previsione di casi e situazioni particolari nell'utilizzo dei pascoli è stata fatta oggetto di una modifica del PSR, che è in attesa di approvazione da parte dei Servizi della Commissione.

5. CONDUZIONE DEL BESTIAME

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda.

Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affido, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal reg. CE n.1974/06 all'art. 47 comma 1.

6. GESTIONE DELLE SUPERFICI

Le particelle che compongono le superfici oggetto di premio sono assoggettate per 5 anni agli impegni indicati al par. 4

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana, è possibile permutare le particelle che beneficiano del sostegno nel corso del periodo di impegno, a condizione che sia garantita la prosecuzione degli impegni sulle particelle permutate.

L'ente istruttore può autorizzare la permutazione delle particelle a seguito dell'accertamento della scadenza del contratto di affitto, a condizione che il nuovo affittuario prosegua gli impegni sulle particelle oggetto di sostituzione e sia garantito l'impegno quinquennale sulle particelle di nuovo inserimento. Le permutazioni delle particelle possono essere autorizzate a seguito di verifica mediante apposito sistema di controllo (software applicativo dell'azione).

7. ENTITA' DEI PREMI

In relazione alle diverse zone altimetriche verranno corrisposti i seguenti premi:

Zona altimetrica	Premio ad ettaro
Pianura	250 euro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati)
collina	140 euro
montagna	40 euro

8. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.6/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine nel caso di sistemi a basso carico di bestiame (<1 UBA/ha di foraggio).

Pertanto, ai sensi del cap. 5.2.4.6. del PSR, i beneficiari del premio dell'azione 214.6/1 che conducono al pascolo capi di razze ovine e/o caprine non possono beneficiare del citato aiuto a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009.

AZIONE 214.6/2
SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE
(PPA)

1. BENEFICIARI

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino in corso di impegno ai sensi dell'azione 214.6/1 che hanno eseguito nell'ordine le seguenti fasi:

- nel 2009 avevano manifestato l'intento ad aderire nell'anno successivo all'azione 214.6/2;
- entro il 30 aprile 2010 avevano presentato il PPA;
- entro il 15 maggio 2010 hanno presentato domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'azione 214.6/2.

2. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

3. IMPEGNI

L'allevatore deve rispettare gli impegni dell'azione 214.6/1, che non sono remunerati da questa azione, e gli impegni seguenti:

1. attuare la turnazione dei pascoli di montagna dividendo la superficie pascolata in sezioni, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili ed attuando una rotazione della mandria idonea a garantire il mantenimento dell'ampia gamma di formazioni vegetazionali/fitopastorali e il miglioramento della composizione floristica del cotico erboso;
2. seguire le indicazioni e prescrizioni del tecnico che ha predisposto il Piano pastorale aziendale di utilizzazione della produzione foraggera;
3. impiegare un massimo di Kg 20 di P_2O_5 per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire le leguminose nella composizione della cotica, aventi minor produttività, ma con migliori caratteristiche foraggere.

4. ENTITA' DEL PREMIO

L'importo concedibile è pari a 60 euro/ha.

5. LINEE GUIDA TECNICHE

Vige il rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Pastorale predisposto in modo specifico per l'azienda oggetto di premio e nel rispetto delle Linee guida approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 526 del 22.06.2009.

**AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/2
COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali della sottoazione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Utilizzi del terreno nel triennio precedente

L'intervento ha per oggetto terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Nel triennio che precede l'anno di adesione, la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) è ammissibile per non più di un anno, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe adeguatamente giustificato dalle perdite di reddito subite dall'agricoltore e dai benefici ambientali derivanti dalla nuova destinazione dei terreni.

Nel primo anno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie complessiva oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento sia almeno pari a 0,5 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie potrà scendere al di sotto del minimo stabilito per il primo anno, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, secondo quanto indicato nella parte generale del presente bando.

2.2 Esclusione dei terreni in cui è praticata la caccia

Come previsto dal PSR, l'azione è applicabile soltanto a terreni su cui non è praticata la caccia.

Se l'Autorità competente, durante il periodo di attuazione dell'impegno, autorizza la caccia su superfici che hanno beneficiato dell'aiuto in anni precedenti durante i quali vigeva il divieto, e se l'intervento non può essere applicato su altri terreni aziendali, l'impegno relativo alle superfici in questione cessa senza richiesta di rimborso dei premi percepiti.

2.3 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 0,5 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);

- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ²⁵ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

2.3 Incidenza sulla SAU aziendale

La superficie oggetto di impegno non deve superare il 15% della SAU aziendale, tranne che per aziende con SAU non superiore a 5 ettari per le quali tale percentuale può raggiungere il 50%. La SAU aziendale su cui calcolare la percentuale comprende la superficie oggetto di impegno destinata alle coltivazioni a perdere (es. 1,5 ettari di coltivazioni a perdere, 8,5 di colture produttive: 10 ettari di SAU complessiva, incidenza delle colture a perdere pari al 15%).

In accordo con la classificazione dell'ISTAT, nell'ambito della SAU non vengono conteggiati i pioppeti.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile sui terreni ove non è praticata la caccia.

5. IMPEGNI

L'adesione alla sottoazione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- effettuare coltivazioni destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica;
- non sottoporre tali colture a concimazioni con prodotti di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci; in caso di fertilizzazioni organiche, rispettare gli apporti azotati massimi consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1 e registrare tempestivamente gli interventi effettuati.

²⁵ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti specie: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi.

Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e trattate in modo differenziato.

Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m.

La densità delle coltivazioni a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico), ne deve essere curato il buon esito affinché possano fornire un effettivo contributo all'alimentazione della fauna selvatica.

Le colture a perdere devono essere lasciate in campo, per l'alimentazione della fauna selvatica:

- almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina per le colture a semina autunnale;
- almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina per le colture a semina primaverile.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di impegno le coltivazioni a perdere possono ruotare nell'ambito dell'azienda, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva (fatte salve le variazioni di superficie ammissibili).

Dovendo permanere in campo ben oltre la fase in cui è possibile la raccolta, esse non possono dare luogo a produzione vendibile.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti collettivi possono riguardare sia domande di nuova adesione, presentate in riferimento al presente bando, sia domande di proseguimento (con trasformazione) di impegni preesistenti, riferite al relativo bando del 2010.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, dovranno pervenire entro il 10 giugno 2011, termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/3 FASCE TAMPONE INERBITE
--

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Precedente utilizzo dei terreni

Poiché la sottoazione richiede la *realizzazione* di fasce tampone inerbite ai margini delle coltivazioni, non è ammissibile all'aiuto il semplice mantenimento di superfici già precedentemente inerbite o non coltivate.

Se le superfici interessate dalla realizzazione delle fasce tampone non fossero state coltivate in precedenza con specie produttive, infatti, il sostegno agroambientale non sarebbe adeguatamente giustificato dalle perdite di reddito affrontate dall'agricoltore e dai benefici ambientali conseguenti alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammissibili, in particolare, le superfici che in precedenza costituivano:

- tare, incolti
- superfici ritirate dalla produzione
- "aree di servizio", anche qualora nel fascicolo aziendale gli sia stato attribuito il codice della coltura al cui servizio erano funzionali.

2.2 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ²⁶ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

La sottoazione richiede di realizzare fasce tampone inerbite lungo i margini delle coltivazioni (fossi, scoline), in conformità al PSR e alle disposizioni applicative regionali.

Le fasce tampone inerbite oggetto dell'intervento devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. In particolare, non sono ammissibili all'aiuto fasce marginali di prati, prati-pascoli e pascoli (anche se di nuova realizzazione).

Sulle fasce tampone è richiesto il mantenimento di una copertura erbacea permanente, che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia insufficiente, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

Le fasce tampone inerbite devono essere gestite mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree.

Le fasce tampone inerbite non devono essere sottoposte a trattamenti con prodotti fitosanitari e a interventi di fertilizzazione. Esse devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di favorire la riduzione della velocità delle acque di scorrimento superficiali in modo da consentire la deposizione del materiale solido trasportato, la larghezza delle fasce tampone inerbite deve essere compresa tra 5 e 10 metri.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare le norme ed i requisiti di condizionalità e di baseline. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle eventuali fasce inerbite la cui presenza può essere richiesta dallo standard 1.1. delle buone

²⁶ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

condizioni agronomiche e ambientali, come intervento alternativo alla realizzazione dei solchi acquai temporanei.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici, anche nel contesto di Contratti di fiume.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, dovranno pervenire entro il 10 giugno 2011, termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.8/1
CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

1. BENEFICIARI

- Allevatori, singoli ed associati, delle razze oggetto del sostegno che abbiano in corso un impegno ai sensi dell'azione di cui trattasi.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano nell'allevamento di capi oggetto di impegni in corso ai sensi dell'azione.

2. RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE

Sono ammissibili a premio le unità di bestiame rappresentate dalle razze oggetto dell'azione, di seguito riportate.

Specie	Razza
BOVINA	Pezzata Rossa d'Oropa
	Varzese o Tortonese
	Valdostana Pezzata Nera
	Barà-Pustertaler
OVINA	Sambucana
	Garessina
	Frabosana
	Saltasassi
	Tacola
	Delle Langhe
	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
	Vallesana
	Roccoverano

Si autorizza la presentazione delle domande di pagamento richiedenti il sostegno per l'allevamento dei capi della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo", attualmente in attesa dell'approvazione da parte della Commissione Europea che ne riconoscerà l'inserimento nell'elenco precedente e, di conseguenza, la premialità.

L'istruttoria delle domande potrà essere chiusa in modo positivo solo ad approvazione avvenuta.

3. CONVERSIONE DEI CAPI IN UBA

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammissibili al pagamento le domande aventi per oggetto almeno 1 UBA (Unità di Bestiame Adulto), tenuto conto altresì delle cause di forza maggiore di cui all'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006.

Considerata l'esiguità della consistenza dei capi della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo", viene autorizzata la presentazione di domande di pagamento aventi per oggetto almeno 0,2 UBA.

5. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

6. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale.

7. IMPEGNI

Gli allevatori, per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:

- a) a rispettare gli impegni relativi alla condizionalità, i requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e gli altri pertinenti requisiti obbligatori supplementari;
- b) ad allevare capi appartenenti alle razze indicate ed iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- c) ad aumentare (o almeno a mantenere) nel quinquennio il numero di capi dichiarato nella domanda iniziale;
- d) a rispettare le condizioni dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006 (in particolare il quarto comma).

L'impegno consistente nell'aumento (o almeno nel mantenimento) nel corso del quinquennio del numero di capi dichiarato nella domanda iniziale verrà monitorato a partire dal 3° anno di impegno.

8. ENTITÀ DEI PREMI

L'importo concedibile è pari a 200 euro per U.B.A.

9. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale e recepite dal PSR vigente, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio della presente azione 214.8/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni bovine, in particolare con il premio attribuito ai vitelli nati da vacche nutrici primipare o pluripare di razze a duplice attitudine.

Pertanto, i vitelli di tali razze, oggetto del citato aiuto a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009, non possono essere oggetto del premio agroambientale concedibile alle razze bovine minacciate di abbandono.

AZIONE 214.9 INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE
--

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno assunto gli impegni quinquennali dell'azione o subentrano, totalmente o parzialmente, nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 2 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Le disposizioni applicative regionali ²⁷ hanno precisato che il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

²⁷ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

5. IMPEGNI

L'azione prevede due tipologie di intervento, applicabili anche a una medesima superficie:

tipologia 1) sospensione anticipata delle asciutte;

tipologia 2) mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte.

5.1. Impegni relativi alla sospensione anticipata delle asciutte

L'adesione all'intervento comporta l'impegno a sospendere in anticipo le asciutte mantenendo successivamente una sommersione ininterrotta della camera di risaia, con livello dell'acqua costante fino all'ultimo definitivo prosciugamento in prossimità della raccolta. Tale sommersione deve essere praticata almeno a partire da una data compresa nella prima metà di giugno, fissata dalla Regione annualmente anche in riferimento alle condizioni stagionali e a eventuali differenziazioni territoriali.

A partire da tale data dovrà essere mantenuta una sommersione ininterrotta, con mantenimento di un livello dell'acqua costante fino all'asciutta finale in prossimità della raccolta.

Qualora ciò sia giustificato dall'andamento stagionale avverso, il Settore Fitosanitario regionale potrà fissare per l'anno in questione una data successiva al 15 giugno a partire dalla quale dovrà essere mantenuta la sommersione ininterrotta. In caso di carenze idriche che impongano l'effettuazione di un'asciutta dopo tale data, la risaia non deve più essere sommersa e si possono eseguire soltanto irrigazioni per scorrimento.

5.2. Impegni relativi al mantenimento della sommersione su parte della risaia durante le asciutte

L'intervento richiede di realizzare solchi che rimangano allagati anche durante le asciutte e di curarne la pulizia e manutenzione. I solchi devono essere realizzati in modo che permangano allagati in modo continuativo, dal momento della prima sommersione fino al prosciugamento definitivo della risaia alla fine del ciclo colturale.

Di seguito vengono fornite disposizioni tecniche dettagliate per l'intervento.

Disposizione e lunghezza dei solchi

In ogni camera il solco in cui sarà mantenuta la sommersione deve essere tracciato lungo il lato in cui è collocata la bocchetta di uscita dell'acqua, per una lunghezza di almeno 100 metri per ettaro di risaia. Se la lunghezza del lato in questione non è sufficiente a soddisfare tale rapporto, il solco si deve prolungare su altri lati assumendo una forma "a U" o "a L". La bocchetta di entrata dell'acqua non deve afferrare direttamente al solco per evitare che al momento della sommersione si verifichino smottamenti nelle ripe.

Profondità, larghezza e sezione

Il solco deve essere profondo almeno 40 centimetri e largo almeno 65 cm; in modo che durante le asciutte vi permangano almeno 30 –35 cm di acqua.

Deve essere evitata la sezione “a V” perché facilmente soggetta ad interrimento.

Lo scavo del solco può essere effettuato con i macchinari comunemente utilizzati per la pulizia e la manutenzione dei fossi colatori (escavatrici, draghe e altre tipologie di macchinari sono adatti allo scopo). Qualora si utilizzino affossatori tipo “Maletti” si raccomanda di effettuare scavi doppi, per non ottenere solchi “a V” di larghezza insufficiente.


Manutenzione

Nell’arco della stagione, salvo casi eccezionali (cedimenti consistenti delle sponde, problemi legati alle gallerie delle nutrie, ecc.) il solco non dovrà essere soggetto a rimaneggiamenti o pulizie, che inciderebbero negativamente sulla fauna presente. Si raccomanda inoltre di evitare o limitare l’uso dei disseccanti sulla riva lungo il solco, in modo da lasciare tale ambiente il più possibile indisturbato.

Per mantenere un’adeguata profondità sarà necessario intervenire nel periodo autunnale ed invernale, risistemando lo scavo in modo che sia pronto per la stagione successiva.

Solchi secondari

Oltre al solco che si deve mantenere allagato (solco principale), sulla superficie della risaia devono essere presenti solchi secondari che sfocino trasversalmente in quello principale. Essi servono a favorire il drenaggio dell’acqua con il conseguente trascinarsi degli animali presenti in risaia verso il solco principale al momento delle asciutte. I solchi secondari non dovranno essere profondi, in quanto rappresentano solo un invito per l’acqua verso il solco principale. Essi possono essere realizzati secondo modalità compatibili con le normali lavorazioni delle risaie.



Per entrambe le tipologie di intervento, in caso di monosuccessione del riso gli impegni assunti devono essere osservati sulle medesime particelle sino al termine del periodo di impegno. Qualora il riso venga coltivato in alternanza con altre colture, la superficie oggetto di impegno può ruotare nell’ambito dell’azienda in funzione della rotazione del riso.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, Il PSR prevede che le singole domande di adesione possano essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, redatti in conformità alle istruzioni applicative regionali.

I progetti collettivi, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici e privati (es. Enti strumentali della Regione, Enti Parco, Organizzazioni professionali agricole), devono riguardare aziende agricole aderenti all'azione 214.9, coinvolte nel Progetto regionale di contenimento delle zanzare ai sensi della l.r. 75/95 e ricadenti in un areale continuo formato dai territori di almeno 5 comuni contigui. Almeno l'80% di tali comuni deve comprendere terreni oggetto di impegno.

Per la provincia di Torino, in cui la presenza delle risaie è sporadica e puntiforme, la percentuale di comuni comprendenti terreni oggetto di impegno può ridursi fino al 40%.

Saranno ammissibili, inoltre, progetti collettivi riguardanti:

- un solo comune, a condizione che il progetto coinvolga almeno 5 aziende;
- da due a quattro comuni contigui, a condizione che il progetto coinvolga in media almeno 2 aziende per comune.

I progetti collettivi, comprensivi di eventuali domande aggiuntive rispetto agli anni scorsi, dovranno pervenire entro il 10 giugno 2011, termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. ENTITA' DEGLI AIUTI

Interventi	Premi/anno
Sospensione anticipata delle asciutte	50 euro/ha
Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte	50 euro/ha

I premi sopra indicati possono essere cumulati fra loro e con quelli relativi alle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) e 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).